Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 17 marzo 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1954, n. 1452.

Esodo volontario e sistemazione del personale già in servizio con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo dell'economia, il Comitato dell'economia della Somalia e gli Uffici coloniali dell'economia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18, terzo e quarto comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana;

Visto l'art. 2 della legge 9 luglio 1954, n. 431, contenente norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, ed agli effetti del presente decreto, deve intendersi personale già in servizio con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo dell'economia, il Comitato della economia della Somalia e presso gli Uffici coloniali della economia:

a) il personale proveniente dalle Camere di agricoltura, industria e commercio della Tripolitania e della Cirenaica, istituite in applicazione del decreto luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 400, e soppresso con regio decreto 29 aprile 1935, n. 2007, nonchè dall'Ufficio eritreo della economia, istituito con decreto governatoriale 21 luglio 1928, n. 4561, e successive modificazioni, e soppresso con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1932, assunto in pianta stabile dai predetti Enti ed Ufficio nei modi e nelle forme prescritte dai rispettivi regolamenti;

b) il personale proveniente dal Comitato dell'economia della Somalia, istituito con decreto governatoriale 29 marzo 1932, n. 9059, e soppresso con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1932, assunto alle dipendenze del predetto organo per adempiere, in maniera continuativa e, di fatto, a tempo indeterminato, a funzioni e mansioni di carattere ugualmente continuativo;

c) il personale proveniente dagli Uffici coloniali dell'economia della Libia e dell'ex Africa orientale italiana, istituiti, rispettivamente, con regio decreto 29 aprile 1935, n. 2007, e con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1932, assunto alle dipendenze dei predetti Uffici con applicazione dei regolamenti di cui alla precedente lettera *a*) o, comunque, per adempiere, in maniera continuativa e, di fatto, a tempo indeterminato, a funzioni e mansioni di carattere ugualmente continuativo.

Art. 2.

Ha diritto all'applicazione delle norme del presente decreto il personale di cui al precedente art. 1, in possesso della cittadinanza italiana, che, alla data del

1° luglio 1953 ed a quella della entrata in vigore del presente decreto, si trovava e si trovi in una delle seguenti posizioni:

a) in effettivo servizio presso Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, e dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, o comunque di fatto;

b) in servizio autorizzato nei territori della Libia e dell'Eritrea o presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia;

c) in posizioni di stato non implicanti interruzione del rapporto di impiego.

Art. 3.

Al personale in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il quale faccia domanda di cessazione dal servizio, verrà corrisposta un'indennità comprensiva:

1) di tante mensilità di stipendio, di indennità di carovita e relative quote complementari, di premio di presenza, ragguagliato a venticinque giornate per ogni mese, e di indennità di funzione o di assegno perequativo, nelle misure spettanti alla data di scadenza del termine di cui al terzo comma del presente articolo, quanti sono gli anni, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio utile;

2) di una somma corrispondente a sei mensilità dei citati emolumenti, aumentata di tante mensilità quanti sono gli anni di servizio utile eccedenti i sei, fino ad un massimo complessivo di dodici mensilità.

Al personale suddetto verranno, inoltre, trasferite in proprietà le polizze di assicurazione inerenti al trattamento di previdenza da cui risulta in atto assistito, previa eventuale sistemazione dei premi arretrati, intendendosi, a tali effetti, sostituito lo Stato agli enti ed altri organismi assimilati di provenienza dei singoli interessati.

La domanda di cessazione dal servizio deve essere fatta pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, nel termine di giorni 15 a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

La cessazione dal servizio avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° o dal 16 del mese, immediatamente successivi alla data del relativo provvedimento, e comunque da data non posteriore al novantesimo giorno da quella della presentazione della domanda.

Art. 4.

Agli effetti del computo dell'indennità di cui al precedente articolo, e ad ogni altro effetto previsto dal presente decreto, sono riconosciuti utili, nei confronti del personale avente diritto all'applicazione del presente decreto, i seguenti periodi di servizio e di tempo:

a) il servizio effettivo prestato presso le Camere di agricoltura, industria e commercio della Tripolitania e Cirenaica, l'Ufficio eritreo dell'economia, il Comitato dell'economia della Somalia e gli Uffici coloniali dell'economia, e quelli eventualmente dai singoli impiegati prestati, anteriormente all'assunzione alle dipendenze dei predetti enti ed organismi assimilati, presso altre Amministrazioni pubbliche, e che siano stati riconosciuti in loro favore, e semprechè tali servizi non abbiano già dato luogo a liquidazione di trattamento di quiescenza o di indennità a carico delle Amministrazioni presso cui sono stati prestati;

b) il servizio eventualmente prestato nei territori della Libia e dell'ex Africa orientale italiana, successivamente alla loro occupazione bellica, alle dipendenze delle locali autorità di occupazione;

c) il tempo passato nei campi di prigionia o di internamento e, fino a sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di pace, quello comunque passato, nei territori suddetti, in soggezione alle locali forze di occupazione;

d) il tempo eventualmente intercorso tra la data di scadenza del congedo coloniale e quella del reimpiego ai sensi di cui alla successiva lettera e);

e) il servizio prestato, posteriormente al rimpatrio definitivo, presso Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, e dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, o comunque di fatto;

f) il servizio autorizzato prestato in Libia ed in Eritrea, successivamente al nuovo assetto internazionale di detti territori, presso enti od uffici similari a quelli di provenienza e presso altri enti od uffici pubblici, nonchè quello prestato presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia.

Per la durata complessiva dei periodi di servizio e di tempo di cui ai precedenti commi, il rapporto d'impiego si considerá come mai interrotto.

Art. 5.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita una Commissione, così composta:

a) di un consigliere di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede;

b) di un funzionario dell'Avvocatura dello Stato di grado non inferiore al 6°;

c) di un funzionario di gruppo A del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al 6°;

d) di un funzionario di gruppo A del Ministero dell'industria e del commercio, di grado non inferiore al 6°;

e) di un funzionario del ruolo di governo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, o da esso proveniente, di grado non inferiore al 6°.

Qualora la Commissione debba pronunciarsi in merito al personale dei servizi statistici, sarà integrata con un funzionario di grado 6° del ruolo capi uffici statistica del Ministero dell'industria e del commercio.

Può essere chiamato a partecipare alle riunioni della Commissione, senza diritto a voto, il funzionario più elevato in grado della categoria interessata di personale.

Un funzionario di gruppo A del Ministero dell'industria e del commercio di grado non inferiore al 9° esercita le funzioni di segretario.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio.

Art. 6.

Spetta alla Commissione di cui al precedente articolo, nei confronti del personale contemplato dal presente decreto che non si avvalga della facoltà di chiedere la cessazione volontaria dal servizio:

a) procedere, sulla base dei regolamenti degli enti, uffici od organi di rispettiva provenienza od a norma

dei quali l'assunzione è stata disposta, dei provvedimenti di assunzione, di distacco, e di ogni altro atto e documento utile, al riesame ed alla eventuale ricostruzione della posizione di diritto e di fatto delle singole unità di personale, onde accertare l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2;

b) provvedere all'accertamento della posizione giuridica acquisita dai singoli impiegati presso gli enti, uffici od organi di rispettiva provenienza e delle funzioni e mansioni alla stessa annesse od, in mancanza, delle funzioni e mansioni ivi da essi effettivamente esercitate, nonchè di quelle esercitate successivamente e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) provvedere all'accertamento dell'anzianità di carica e complessiva di servizio dei singoli impiegati, da calcolarsi a norma dell'ultimo comma del successivo art. 8;

d) provvedere, sulla base dei risultati degli accertamenti di cui alla precedente lettera *b*), alla designazione degli impiegati da sistemare nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e di quelli da sistemare, invece, presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 14 del presente decreto;

e) dare parere circa l'assegnazione del personale da sistemare nei suddetti ruoli statali ai singoli ruoli e gradi.

Art. 7.

Il personale che sia riconosciuto in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e che, presso gli enti, uffici od organi di provenienza, risulti aver rivestito grado o qualifica cui erano annesse funzioni direttive di concetto e di ragioneria, o che, comunque, risulti aver lodevolmente esercitato, di fatto, e con carattere di continuità, dette funzioni, è inquadrato, a prescindere dall'età e dall'anzianità di servizio, nei ruoli statali di corrispondente gruppo degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, istituiti col regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, con i criteri e le modalità ed alle condizioni di cui ai successivi articoli dall'8 al 12.

Art. 8.

L'assegnazione del personale di cui al precedente articolo ai singoli ruoli è effettuata sulla base della corrispondenza od equiparabilità delle specifiche funzioni inerenti al grado od alla qualifica che i singoli impiegati risultino aver acquisito presso gli enti, uffici od organi di rispettiva provenienza, o di fatto esercitate, a quelle istituzionalmente proprie dei ruoli in cui l'inquadramento deve attuarsi.

L'assegnazione ai gradi di ciascun ruolo è effettuata tenendo conto dell'importanza comparativa degli enti, uffici od organi di provenienza dei singoli impiegati, delle posizioni da essi acquisite presso gli enti, uffici od organi predetti, delle funzioni ivi dagli stessi effettivamente esercitate nonchè di quelle esercitate, posteriormente al rimpatrio, presso Amministrazioni dello Stato, od altre pubbliche Amministrazioni, della rispettiva anzianità di carica, da calcolarsi alla data di entrata in vigore del presente decreto, e di ogni altro elemento obiettivo di valutazione funzionale e gerarchica.

L'ordine di assegnazione dei posti in ciascun grado è stabilito in base all'anzianità complessiva di servizio, da calcolarsi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini del computo dell'anzianità di carica e complessiva di servizio va tenuto conto dei periodi di servizio e di tempo di cui al precedente art. 4, salve le maggiorazioni e le detrazioni da computarsi nei modi e limiti prescritti dagli ordinamenti relativi agli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

L'inquadramento del personale nei singoli ruoli e gradi è disposto con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per il tesoro, in conformità di apposite tabelle di equiparazione, funzionale e gerarchica, da compilarsi sulla base degli elementi accertati dalla Commissione di cui al precedente art. 6, nonchè dei principi di cui al precedente art. 8, sentito il parere della Commissione predetta. Con lo stesso decreto è determinata l'anzianità di carica e complessiva di servizio riconosciuta a ciascun impiegato.

Il personale è collocato nei singoli ruoli e gradi nella posizione di soprannumero; qualora esso ottenga, con l'osservanza delle vigenti disposizioni relative agli avanzamenti, nel ruolo nel quale è inquadrato la promozione a gradi superiori, è considerato in soprannumero nei nuovi gradi.

I posti così risultanti in soprannumero nei singoli ruoli e gradi rimarranno soppressi allorchè si renderanno vacanti per effetto di progressione di carriera o di cessazione dall'appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, degli impiegati che vi verranno collocati ai sensi del precedente comma.

Art. 10.

Al personale inquadrato in ruolo compete il trattamento iniziale di stipendio ed emolumenti accessori a carattere fisso e continuativo inerente al gruppo ed al grado in cui l'inquadramento è disposto.

Ad esso competono altresì gli aumenti periodici di stipendio, calcolati in base all'eccedenza dell'anzianità effettiva nella carica in base alla quale viene conferito il grado d'inquadramento rispetto a quella minima eventualmente considerata per l'assegnazione al grado, anzianità effettiva che va computata a norma dell'ultimo comma del precedente art. 8.

Le frazioni di periodo saranno computate per gli ulteriori aumenti periodici.

Qualora gli emolumenti inerenti al grado assegnato, compresi gli eventuali aumenti periodici, siano inferiori a quelli di cui ciascun impiegato risulti provvisto, per gli stessi o corrispondenti titoli, alla data dell'inquadramento, per effetto della parificazione al gruppo e grado del personale civile dell'Amministrazione dello Stato formalmente attribuita a ciascun impiegato, nonchè per eventuali assegni ad personam, l'eccedenza viene conservata quale assegno personale da assorbirsi in occasione di eventuali aumenti, in misura di un terzo dell'assegno per ogni aumento o in ragione dell'intero importo dell'aumento se questo sia inferiore ad un terzo dell'assegno.

L'assegno di cui al precedente comma sarà considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza soltanto per la parte che deriva da differenza di stipendio.

Art. 11.

Al personale inquadrato in ruolo si applicano, con effetto dalla data di decorrenza dell'inquadramento stesso, le norme relative al collocamento a riposo ed al trattamento di quiescenza degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato di cui al testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni ed aggiunte.

Esso ha diritto, ove ne faccia domanda, al riscatto per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le disposizioni vigenti, dei periodi di servizio e di tempo di cui al precedente art. 4, verso pagamento di un contributo di riscatto pari al 6 % dello stipendio annuo spettante all'atto della presentazione della domanda e per ogni anno di servizio riscattato.

Per il personale che chieda il riscatto entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del personale del decreto di inquadramento in ruolo, il contributo di cui al precedente comma è computato sullo stipendio annuo spettante al 1° luglio 1953.

Per il personale anteriormente assistito da trattamento di previdenza mediante polizze di assicurazione contratte con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto predetto verserà allo Stato una somma pari al valore di riscatto delle polizze stesse, calcolato alla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del personale del decreto di inquadramento in ruolo. Una metà di tale somma sarà incamerata dallo Stato; l'altra metà sarà versata ai singoli impiegati assicurati. E' data, tuttavia, facoltà agli impiegati interessati, che ne facciano espressa richiesta all'Istituto nazionale delle assicurazioni nel termine di tre mesi dalla data predetta, di ottenere il trasferimento in proprietà delle polizze di assicurazione, previo versamento allo Stato, in un'unica soluzione, di una somma pari alla metà del valore di riscatto, eventualmente mediante accensione di apposito prestito da contrarsi sulle polizze stesse.

Art. 12.

Per tutto quanto non risulti espressamente previsto e diversamente disciplinato dal presente decreto, si osservano, ai suoi effetti, in quanto applicabili, nei confronti del personale di cui al precedente art. 7 e successivi, le disposizioni del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia e sugli Uffici provinciali dell'economia, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, nonchè quelle del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, contenente norme per l'inquadramento del personale degli Uffici provinciali dell'economia nei ruoli statali, e successive modificazioni.

Art. 13.

In attesa dell'inquadramento nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, il personale di cui ai precedenti articoli continua a prestar servizio, nell'attuale posizione, presso le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, alle quali risulti assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'interesse del servizio, esso potrà essere, tuttavia, trasferito, nella posizione di comando, presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, nella medesima od in altra sede di servizio.

Per il tempo in cui sussistano le condizioni di cui al precedente comma, il personale fruisce, a carico delle singole Amministrazioni statali dalle quali venga utilizzato, del trattamento economico a titolo di stipendio ed assegni accessori di carattere fisso e continuativo in godimento, per effetto della parificazione al gruppo e grado del personale civile dell'Amministrazione dello Stato formalmente attribuita a ciascun impiegato, e fruisce, altresì, in quanto consentito, di tutte le indennità e competenze, comunque denominate, previste da disposizioni di legge o di regolamento per il personale civile dell'Amministrazione dello Stato di gruppo e grado di parificazione, con carattere generale od in relazione all'assegnazione a determinati uffici e servizi od a determinate funzioni e mansioni.

Il personale inquadrato nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio potrà essere utilizzato sia nei servizi d'istituto, sia presso i servizi centrali del Ministero dell'industria e del commercio, sia, mediante comando, presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, senza alcuna limitazione di grado, di numero e di tempo. Nelle ultime due ipotesi considerate, le spese relative al trattamento economico e di quiescenza sono a carico dello Stato.

Gli eventuali provvedimenti di comando sono adottati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con gli altri Ministri interessati e con il Ministro per il tesoro.

Art. 14.

Il personale che sia riconosciuto in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ma che risulti sprovvisto di quelli prescritti per l'inquadramento nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, sarà, in applicazione dei principi di cui agli articoli 41-*bis* e 73-*bis* aggiunti al testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia 20 settembre 1934, n. 2011, con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, e successive modificazioni, assegnato, d'ufficio, e sistemato a ruolo presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura, con le modalità ed alle condizioni particolari da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'industria ed il commercio e per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, tenendo conto anche delle norme concernenti il reimpiego e la definizione del trattamento di quiescenza degli ex dipendenti degli enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del trattato di pace o comunque sottratte all'amministrazione italiana.

Art. 15.

In attesa della sistemazione presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura, il personale di cui al precedente art. 14, è iscritto, a cura del Ministero dell'industria e del commercio, con effetto dal 1° gennaio 1955, in appositi distinti quadri speciali di gruppo *A*, *B* e *C*, in base alla posizione giuridica e di anzianità dai singoli interessati rivestita alla data suddetta e riconosciuta dalla Commissione di cui al precedente art. 5.

I quadri sono tenuti dal Ministero dell'industria e del commercio.

Il personale iscritto nei quadri speciali di cui al precedente primo comma, per la durata della sua permanenza nei quadri stessi, continua a prestare servizio presso le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, alle quali risulti assegnato alla data dell'iscrizione. Esso potrà essere, tuttavia, trasferito, in temporaneo servizio, nella posizione di comando, presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, nella medesima od in altra sede di servizio. Valgano, a tali effetti, le disposizioni di cui al secondo e quarto comma del precedente art. 13.

Per il perdurare delle condizioni suddette, al personale stesso continuano ad applicarsi, per quanto riguarda lo stato giuridico, le disposizioni regolamentari degli enti od organismi assimilati di rispettiva provenienza; in mancanza, e per quanto in detti regolamenti non sia specificamente previsto, si applicano le disposizioni in vigore sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato. Il personale medesimo fruisce, a carico delle singole Amministrazioni statali dalle quali venga utilizzato, del trattamento economico di attività previsto dalle disposizioni in vigore per il personale civile dell'Amministrazione dello Stato del gruppo e grado di parificazione gerarchica, e conserva il diritto agli aumenti periodici dello stipendio previsti dai regolamenti degli enti od organismi assimilati di rispettiva provenienza, anche se maturati prima della iscrizione nei quadri speciali e non percetti. Esso conserva, altresì, l'attuale trattamento di quiescenza, in base a polizze di assicurazione, intendendosi, agli effetti del pagamento dei premi assicurativi, sostituito lo Stato agli enti ed organismi predetti.

Nel caso che il personale di cui al presente articolo non ottenesse la sistemazione presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura, ai sensi del precedente art. 14, nel termine massimo di tre anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta ad esso la facoltà di chiedere, almeno un mese prima della scadenza del triennio, la cessazione volontaria dal servizio, oppure il collocamento nei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, con applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, intendendosi, a questi ultimi effetti, il servizio prestato dagli interessati presso Amministrazioni dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e quello successivamente prestato, con iscrizione nei quadri speciali, presso le Amministrazioni stesse, come servizio non di ruolo reso alle dipendenze dello Stato.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio e del Ministro per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme necessarie per adeguare al caso le disposizioni richiamate del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Al personale che, ai sensi del precedente quinto comma, dovesse avvalersi della facoltà di chiedere la cessazione dal servizio, sarà corrisposto il trattamento previsto dal precedente art. 3, tenuto conto, agli effetti della determinazione dell'indennità, del trattamento di attività, a titolo di stipendio ed emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo, nelle misure spettanti alla data della effettiva cessazione dal servizio.

Art. 16.

Al personale di cui al presente decreto che, a seguito e per effetto dell'inquadramento nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio o dell'assegnazione presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura, venga trasferito in una sede di servizio diversa dalla località ove ha sede l'Ufficio dell'Amministrazione statale presso il quale, al momento, presta servizio, è corrisposto, a carico del bilancio dello Stato, il trattamento economico di trasferimento — esclusa l'indennità di prima sistemazione — previsto dalle disposizioni vigenti per il personale civile dell'Amministrazione dello Stato del gruppo e del grado cui risulti parificato.

Art. 17.

Ai fini dell'attuazione del presente decreto, l'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana trasmetterà, nel più breve tempo, al Ministero dell'industria e del commercio, i fascicoli personali, le situazioni partitarie ed ogni altro atto concernente il personale di cui ai precedenti articoli che non si avvalga della facoltà di chiedere la cessazione volontaria dal servizio, nonchè tutta la documentazione in suo possesso occorrente per provvedere all'accertamento ed all'eventuale ricostruzione della posizione dei singoli impiegati.

Fino a sistemazione definitiva del personale di cui al precedente comma, la relativa amministrazione sarà assunta dal Ministero dell'industria e del commercio, a decorrere dalla data che sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio e con quello per il tesoro.

Il personale alla suddetta data in servizio presso l'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana sarà messo a disposizione del Ministero dell'industria e del commercio, che potrà utilizzarlo sia presso i propri uffici e servizi, centrali e periferici, sia, nella posizione di comando, presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 18.

Alle spese derivanti dall'applicazione del presente decreto, per il corrente esercizio finanziario 1954-1955, si farà fronte con i fondi esistenti nel bilancio dello stesso esercizio per le occorrenze relative ai servizi ed al personale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 89. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1954, n. 1453.

Dichiarazione formale dei fini della Pia Unione o Confraternita della dottrina cristiana, con sede in Reggio Emilia.

N. 1453. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Pia Unione o Confraternita della dottrina cristiana, con sede in Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 178. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1954, n. 1454.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria, in località Piazza del comune di Loro Piceno (Macerata).

N. 1454. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria, in località Piazza del comune di Loro Piceno (Macerata), e la medesima viene autorizzata ad accettare l'eredità Damaso Agostini, consistente in alcuni immobili situati in Loro Piceno.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 36. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1954, n. 1455.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale « Unione apostolica parrocchiale femminile », con sede nella parrocchia di Sant'Ilario a Colombaia, in Firenze.

N. 1455. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale « Unione apostolica parrocchiale femminile », con sede nella parrocchia di Sant'Ilario a Colombaia, in Firenze, e la Associazione laicale anzidetta, viene autorizzata ad accettare il lascito disposto da Matilde Bayet del Valmont, consistente nella metà di un fabbricato destinato a sede dell'ente, situato in Firenze, ed infine ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 35. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1954, n. 1456.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Turrisi Colonna » di Catania ad accettare una donazione.

N. 1456. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Turrisi Colonna » di Catania viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 100.000 (centomila) nominali, disposta dal prof. Carmelo Alemagna già ordinario di scienze naturali nel medesimo Istituto, affinchè, con la relativa rendita, venga istituito un premio di studio annuale intitolato « Prof. Carmelo Alemagna ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 42. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1955.

Modificazione del regolamento generale della Borsa-merci di Napoli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1954, che approva il regolamento generale della Borsa-merci di Napoli;

Vista la proposta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli per la rettifica all'art. 22, lettera *a*), del regolamento anzidetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il testo di cui alla lettera *a*) dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

« Nel caso che la consegna o il ritiro siano stati convenuti con la clausola « immediato » o « prontissimo », essi debbono essere eseguiti entro il terzo giorno non festivo successivo alla conclusione del contratto. Trascorso infruttuosamente tale termine la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 24 ore ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1955

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(1292)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1955.

Autorizzazione alla Società per azioni Docks liguri a gestire in Genova-porto un Magazzino generale per merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua applicazione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visti i decreti Ministeriali 30 giugno 1927, e 16 aprile 1951, che autorizzano la Società per azioni Docks liguri all'esercizio in Genova-Sampierdarena di Magazzini generali per merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza della predetta Società, che chiede di poter esercire, sempre in regime di Magazzino generale, parte dei fabbricati da essa costruiti nel porto di Genova al ponte Morosini in area demaniale marittima;

Vista la delibera n. 4389, adottata il 25 ottobre 1952 dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova, che — considerata l'opportunità di perseguire, attraverso una maggiore specializzazione, una più efficace utilizzazione degli impianti depositari genovesi — consiglia di escludere dalla nuova autorizzazione a favore dei Docks liguri le merci di tradizionale immagazzinamento nei depositi franchi localmente esistenti;

Sentito il Consorzio autonomo del porto di Genova;

Vista, in particolare, per quanto si riferisce alle tariffe da applicarsi per gli istituendi Magazzini generali al Ponte Morosini, la nota n. 3868/A/8/2 in data 6 luglio 1953 del Ministero della marina mercantile, Direzione generale della pesca e del demanio marittimo;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni Docks liguri, con sede in Genova, è autorizzata ad esercire in regime di Magazzini generali, pel deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate, i suoi stabilimenti al Ponte Morosini e Calata salumi in Genova-porto (piano 3° dei fabbricati *B* e *C* di cui alla perizia Besio 13 settembre 1952; Magazzini *K* e *K-bis*).

Sono escluse dall'introduzione nei nuovi Magazzini generali, come sopra autorizzati, le merci di tradizionale immagazzinamento nei tre depositi franchi attualmente esistenti nel porto di Genova, e cioè:

a) caffè, coloniali e droghe in genere;

b) salumi, formaggi, grassi, pesci secchi e salati, carni salate;

c) cereali e semi oleosi alla rinfusa.

L'immagazzinamento degli oli minerali e lubrificanti, anche se in fusti, è subordinato all'osservanza delle norme di cui al regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1731, e successive modificazioni.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei nuovi Magazzini generali al Ponte Morosini, come sopra autorizzati, si applicano le norme regolamentari in vigore pei Magazzini generali già eserciti in Genova-Sampierdarena dalla Società Docks liguri, a' sensi dei decreti Ministeriali 30 giugno 1927 e 16 aprile 1951, di cui nelle premesse.

Le tariffe di esercizio dei nuovi Magazzini generali al Ponte Morosini saranno stabilite dal Consorzio autonomo del porto di Genova, in accordo con la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova. Il personale addetto al maneggio delle merci verrà prelevato dalle locali compagnie portuali.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La detta Camera proporrà, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'integrazione della cauzione, dovuta dai Docks liguri ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, pei nuovi Magazzini generali come sopra autorizzati.

Roma, addì 5 marzo 1955

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
QUARELLO

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
TERRANOVA

p. *Il Ministro per le finanze*
CASTELLI

(1189)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1955.

Autorizzazione alla Banca centrale di credito mobiliare, con sede in Milano, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento nell'intero territorio nazionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, numero 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 1937;

Visti i regi decreti-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca centrale di credito mobiliare, con sede in Milano;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca centrale di credito mobiliare, con sede in Milano, è autorizzata a compiere, nell'intero territorio nazionale, le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dall'art. 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1955

Il Ministro: GAVA

(1295)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1955.

Sostituzione di un membro del Comitato speciale per gli assegni familiari, sezione per la lavorazione della foglia di tabacco, quale rappresentante dei lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 54, concernente il riordinamento del Comitato speciale per gli assegni familiari;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1953, col quale sono stati nominati i componenti della sezione per la lavorazione della foglia di tabacco in seno al Comitato predetto;

Vista la proposta dell'organizzazione sindacale interessata;

Decreta:

Il sig. William Romanini è chiamato a far parte del Comitato speciale per gli assegni familiari, sezione per la lavorazione della foglia di tabacco, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Nando Dal Buono.

Roma, addì 8 marzo 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(1266)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 296, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Catanzaro di un mutuo di L. 199.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1342)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università statale di Milano, è vacante la cattedra di « storia dell'arte medioevale e moderna » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1309)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di lavoro « Castel di Sangro », con sede in Castel di Sangro.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° marzo 1955, il dott. Ennio Fioritto, è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di lavoro « Castel di Sangro », con sede in Castel di Sangro, in sostituzione del dott. Elio Sericchi, dimissionario.

(1153)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa fra reduci e combattenti, con sede in Ivrea

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 febbraio 1955, la Società cooperativa fra reduci e combattenti, con sede in Ivrea, costituita in data 28 febbraio 1947 per notaio Presbitero, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza la nomina del liquidatore.

(1146)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa « A.N.P.I. » Autotrasporti di Borgo Panicale, con sede in Bologna

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 febbraio 1955, la Società cooperativa « A.N.P.I. » Autotrasporti di Borgo Panigale, con sede in Bologna, costituita con atto 5 gennaio 1946 per notaio dott. Alessandro Gallerani, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile, senza la nomina del liquidatore.

(1151)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « San Claudio », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 febbraio 1955, la Società cooperativa edilizia « San Claudio », con sede in Roma, costituita con atto in data 20 aprile 1948, per notaio dott. Raoul Guidi, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.

(1145)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edilizia « Libertas », con sede in Pistoia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 febbraio 1955, la Società cooperativa edilizia « Libertas », con sede in Pistoia, costituita con atto in data 25 febbraio 1952, del dott. Umberto Arcangeli, notaio in Pistoia, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(1147)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edilizia « Florenzo Dentamaro », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 febbraio 1955, la Società cooperativa edilizia « Florenzo Dentamaro », con sede in Roma, costituita con atto in data 29 giugno 1952 del dott. Italo Gazzilli, notaio in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza la nomina del liquidatore.

(1143)

Scioglimento della Società anonima cooperativa di consumo con sede in Mesenzana

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 febbraio 1955, la Società cooperativa di consumo, con sede in Mesenzana, costituita in data 23 giugno 1933 del notaio Giuseppe Montalbetti di Varese, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(1154)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

In data 20 febbraio 1955 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Airuno (Como), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Merate, mediante il circuito 4021, realizzato a mezzo della linea telefonica sociale esistente fra le due località.

(1310)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 4 e 24 dicembre 1954, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna ditta indicati.

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione			
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data
	Ente Maremma e Fucino						
1	ARRIGHI Enrico fu Celso	Campagnatico	66.74.84	387	2- 4-52	102 s. o.	2- 5-52
2	GHERARDI Giovanni fu Giuseppe e GHERARDI Edmondo fu Edmondo	Gavorrano	6.13.41	833	27- 5-52	163 s. o.	16- 7-52
3	LOCATELLI Carlotta fu Giorgio, LOCATELLI Alessandro ed Elena f.lli, di Pirro . . .	Grosseto	15.94.14	2854	29-11-52	8 s. o. 4	12- 1-53
4	MISCIATTELLI Maria Carolina fu Mario	Monte Argentario	26.16.47	2794	29-11-52	8 s. o. 1	12- 1-53
5	PALLINI Giovanna fu Ettore, maritata MEUCCI	Magliano in Toscana	6.56.44	1427	6- 9-52	265 s. o.	15-11-52
6	PASINI Albino fu Erasmo	Roma	40.86.50	2801	29-11-52	8 s. o. 2	12- 1-53
	Ente Delta Padano						
7	LOLLI Guido Alberto fu Tancredi (eredi) .	Argenta	96.85.80	1558	3-10-52	272 s. o.	24-11-52
8	NICHETTI Alessandro e Giorgio, fratelli, fu Maffeo	Ariano Polesine	2.96.52	2954	29-11-52	8 s. o. 7	12- 1-53
9	NICHETTI Carlo, Alessandro, Giorgio, fratelli, fu Maffeo	Ariano Polesine	15.72.85	2955	29-11-52	8 s. o. 7	12- 1-53

Roma, addì 24 febbraio 1955

(1056)

Decreto Presidenziale liquidazione indennità	Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agric.		Ammontare indennità	Ammontare indennità arrotondato (Art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70) (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito riforma fondiaria		TESORERIA
Data	Data	N.	Foglio	Lire	Lire			
4-12-54	9- 2-55	2	362	5.467.136 —	5.465.000	Banca Nazionale Lavoro	Sede di Roma	Roma
24-12-54	9- 2-55	2	361	922.563 —	920.000	Id.	Id.	Id.
24-12-54	9- 2-55	2	360	1.999.051 —	1.995.000	Id.	Id.	Id.
4-12-54	9- 2-55	2	359	761.248 —	760.000	Id.	Id.	Id.
24-12-54	9- 2-55	2	358	370.819 —	370.000	Id.	Id.	Id.
24-12-54	9- 2-55	2	357	7.656.061 —	7.655.000	Id.	Id.	Id.
24-12-54	9- 2-55	2	356	14.887.976 —	14.885.000	Banca Naz. Agricoltura -	Sede di Bologna	Bologna
24-12-54	9- 2-55	2	355	219.161,30	215.000	Id.	Id.	Id.
24-12-54	9- 2-55	2	354	3.162.905,55	3.160.000	Id.	Id.	Id.

Visto, p. *Il Ministro*: COBIANCHI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di rendite nominative del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	19563	458,50	Albanese *Pia*, Livia ed Enrico fu Manfredi, minori sotto la patria potestà della madre Lucy Fischbach fu Gustavo, vedova Albanese, dom. a Pavia, con usufrutto a favore di Fischbach Lucy fu Gustavo vedova Albanese.	Albanese *Ginammi Lucia Maria Pia*, Livia ed Enrico fu Manfredi, minori ecc., come contro.
Id.	775554	910 —	Albanese *Pia*, Livia, ed Enrico fu Manfredi, la prima nubile, gli altri minori sotto la patria potestà della madre Fischbach Lucy fu Gustavo vedova Albanese, dom. a Pavia, tutti quali eredi indivisi del padre, con usufrutto a favore di Fischbach Lucy, vedova Albanese.	Albanese *Ginammi Lucia Maria Pia*, Livia ed Enrico fu Manfredi, ecc., come contro.
Id.	137765	2.310 —	Albanese *Pia*, Livia ed Enrico fu Manfredi, la prima moglie di Orlando Giuseppe, gli altri minori sotto la patria potestà della madre Fischbach Lucy fu Gustavo, vedova Albanese, dom. a Pavia, tutti quali eredi indivisi del padre, con usufrutto a favore di Rischbach Lucy fu Gustavo, ved. Manfredi.	Albanese *Ginammi Lucia Maria Pia*, Livia ed Enrico fu Manfredi, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	688115	437,50	Albanese *Pia*, Livia ed Enrico fu Manfredi, minori sotto la patria potestà della madre Fischbach Lucy fu Gustavo, vedova Albanese, dom. a Pavia, in parti uguali; con usufrutto a favore di Fischbach Lucy vedova Albanese.	Albanese *Ginammi Lucia Maria Pia*, Livia ed Enrico fu Manfredi, minori ecc., come contro.
Id.	695241	87,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	702027	14 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	729309	749 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1959)	7537	Capitale nominale 15.000 —	Spinelli Livia fu Francesco in Sabbatini, dom. a Pesaro, con usufrutto a favore di Antinori *Adolfo* fu Augusto.	Spinelli Livia fu Francesco in Sabbatini, dom. a Pesaro, con usufrutto a favore di Antinori *Emilio* fu Augusto.
Id.	7538	15.000 —	Spinelli Lavinia fu Francesco in Bonaccini, dom. a Genova, con usufrutto a favore di Antinori *Adolfo* fu Augusto.	Spinelli Lavinia fu Francesco in Bonaccini, dom. a Genova, con usufrutto a favore di Antinori *Emilio* fu Augusto.
Id.	542	35.000 —	Simma Giorgio fu *Antonio Mario*, minore sotto la patria potestà della madre Beati Laura, vedova Simma, dom. a Torino, con usufrutto a favore di Beati Laura fu Giuseppe.	Simma Giorgio fu *Antonio Mario*, minore ecc., come contro.
Id.	543	35.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 % (1935)	168851	84.200 —	Simma Giorgio fu *Mario*, minore sotto la patria potestà della madre Beati Laura di Giuseppe, vedova Simma, dom. a Torino, con usufrutto a favore di Beati Laura di Giuseppe.	Come sopra.
Id.	200484	52.700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	204485	52.800 —	Simma Giorgio fu *Mario*, minore sotto la patria potestà della madre Beati Laura, vedova Simma, dom. a Torino.	Simma Giorgio fu *Antonio Mario*, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 marzo 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(1223)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 62

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 marzo 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	635 —	145,76
» Firenze	624,91	634 —	145,60
» Genova	624,90	636 —	145,75
» Milano	624,94	634,75	145,76
» Napoli	624,90	633 —	145,75
» Palermo	624,93	635,12	145,76
» Roma	624,94	634,875	145,78
» Torino	624,93	634 —	145,70
» Trieste	624,94	—	145,70
» Venezia	624,90	635,75	145,75

Media dei titoli del 16 marzo 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,225
Id. 3,50 % 1902	60,60
Id. 5 % 1935	92,95
Redimibile 3,50 % 1934	81,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90 —
Id. 5 % 1936	92,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	93,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 16 marzo 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,94
1 dollaro canadese	» 634,81
1 franco svizzero	» 145,77

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949. *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . Lit. 1749,83

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,498	per franco belga
Danimarca	» 90,473	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,78546	» franco francese
Germania	» 148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,487	» corona norvegese
Olanda	» 164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del progetto di variante al piano di ricostruzione di Monte Argentario relativo alla sistemazione della zona adiacente la Chiesa.

Con decreto Ministeriale 3 marzo 1955, n. 235-*bis*, è stato approvato, previa decisione sull'opposizione presentata e con una prescrizione, il progetto di variante al piano di ricostruzione di Monte Argentario relativo alla sistemazione della zona adiacente la Chiesa, vistato in due planimetrie in scala 1:1000.

Per l'esecuzione della citata variante resta fermo lo stesso termine stabilito per l'attuazione del piano di ricostruzione originario.

(1160)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Potenza in data 4 dicembre 1952, n. 25939, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1952, è costituita come appresso:

Presidente:

Ridola dott. Ubaldo, vice prefetto.

Componenti:

Caronna dott. Caio Mario, medico provinciale;
Trerotoli prof. Antonio, docente in patologia medica;
Marcucci prof. Giuseppe, primario chirurgo dell'Ospedale provinciale San Carlo;
Bochicchio dott. Nicola, medico condotto.

Segretario:

Curci dott. Eugenio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 3 marzo 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1226)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Palermo in data 2 agosto 1954, n. 18719, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo, è costituita come appresso:

Presidente:

Liotta dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:
Carrà dott. Litterio, veterinario provinciale;
Montemagno prof. Francesco, docente in clinica medica veterinaria;
Mirri prof. Adelmo, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Di Mino dott. Giuseppe, veterinario condotto.

Segretario:
Mancuso dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1229)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Bari in data 3 marzo 1954, n. 7576, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1953, è costituita come appresso:

Presidente:
Nitri dott. Giacinto, vice prefetto.

Componenti:
Maggi dott. Pietro, medico provinciale;
Gargasole prof. dott. Donato, docente in clinica medica;
De Biase prof. dott. Ettore, docente in clinica ostetrica e ginecologica;
Catalano dott. Giorgio, medico condotto.

Segretario:
Ressa dott. Donato.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 3 marzo 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1228)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Siena in data 1° marzo 1954, n. 33345, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1953, è costituita come appresso:

Presidente:
Pirelli avv. Mario, vice prefetto.

Componenti:
Calvanese dott. Carmine, medico provinciale;
Marcolongo prof. Fernando, direttore della clinica medica dell'Università di Siena;
Tosatti prof. Egidio, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Siena;
Magi dott. Carlo, medico condotto.

Segretario:
Pagano dott. Vincenzo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 3 marzo 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1227)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Frosinone in data 9 giugno 1954, n. 16442, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1953, è costituita come appresso:

Presidente:
Ferrante dott. Franz, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Lania dott. Antonio, medico provinciale;
Stirpe prof. Giulio, primario medico degli Ospedali riuniti di Roma;
Celli prof. Pietro, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Sora;
Rossilli dott. Ettore, medico condotto.

Segretario:
Maldari dott. Giovanni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 3 marzo 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1225)

Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 31 ottobre 1953, n. 340.2.65/11745, con il quale fu costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1952;

Visto il decreto 10 marzo 1954, n. 340.2.65/7774, con il quale è stato sostituito il vice prefetto dott. Dante Di Vita con il vice prefetto dott. Francesco Porfidia, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Vista la nota del Prefetto di Reggio Calabria, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dottore Francesco Porfidia, trasferito ad altra sede, ed il dott. Gaetano Pezzullo, rispettivamente nella qualità di presidente e segretario della stessa Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Francesco Porfidia e del dott. Gaetano Pezzullo sono nominati rispettivamente presidente e segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria il vice prefetto dott. Graziano Sarno ed il dott. Trento Castagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 3 marzo 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1235)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Calabria.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 340.3/12927 del 16 dicembre 1953, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Calabria;

Visto il successivo decreto n. 340.3/7384, in data 10 febbraio 1954, con il quale veniva sostituito il presidente della predetta Commissione;

Vista la nota del Prefetto di Reggio Calabria con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dottore Francesco Porfidia, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Francesco Porfidia è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Calabria, il vice prefetto dott. Alessandro Gustapane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 7 marzo 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1241)

PREFETTURA DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visti gli atti relativi al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia bandito con decreto prefettizio n. 962 del 15 gennaio 1953;

Vista la graduatoria delle concorrenti riconosciute idonee in detto concorso formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.50/8277 del 21 marzo 1953, modificato con successivi decreti n. 340.2.50/12572 del 5 novembre 1954 e n. 340.2.50/12895 del 16 novembre 1954;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi per sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti riconosciute idonee nel concorso di cui in epigrafe;

1.	Vandelli Giovanna	punti 62,386
2.	Zanetti Gabriella	» 54,068
3.	Guidi Stella Vanda	» 53,568
4.	Gemignani Elda	» 53,545
5.	Travaini Fedora	» 53,386
6.	Merlo Maria	» 52,636
7.	Murino Luminasi Gianna	» 52,000
8.	Bicci Elena	» 51,909
9.	Padovani Alessandra	» 51,772
10.	Cani Marinca	» 51,590
11.	Pavani Bruna	» 50,181
12.	Manetti Anna	» 49,681
13.	Merlo Irene	» 49,454
14.	Zara Raimonda	» 49,409
15.	Giovannini Giovanna	» 49,136
16.	Maranini Maria Luisa	» 49,090
17.	Orlandini Rina	» 49,000
18.	Nannizzi Maria Vincenza	» 48,909
19.	Garò Amalia	» 48,727
20.	Pattelli Oriele	» 48,681
21.	Pasini Adriana	» 48,545
22.	Vincenzi Vanna	» 48,431
23.	Rossi Gelmina	» 48,409
24.	Zini Iside	» 48,409
25.	Bassi Andreasi Clara	» 48,272
26.	Diani Clara	» 48,090
27.	Patti Gaetana	» 48,000
28.	Panfili Elisa	» 48,000
29.	Gazzin Ada	» 47,977
30.	Soru Concetta	» 47,863
31.	Ferrari Regina	» 47,818
32.	Simoni Giulia	» 47,772
33.	Giommetti Giacinta	» 47,636
34.	Casadio Gaddoni Ornella	» 47,409
35.	Moscioni Mafalda	» 47,340
36.	Turcato Linda	» 47,318
37.	Vecchi Elena	» 47,113
38.	Marucchi Lilia	» 47,022
39.	Quarantini Iris	» 46,954
40.	Bertocchi Iolanda	» 46,818
41.	Ferrari Norina	» 46,818
42.	Restori Anna	» 46,727
43.	Testi Lida	» 46,681
44.	Ragni Giulia	» 46,590
45.	Giacobazzi Carmen	» 46,409
46.	Bianchini Alba	» 46,126
47.	Miolo Lidia	» 46,090
48.	Anderlini Argia	» 45,863
49.	Cervi Marsiglia	» 45,727
50.	Melis Stefana	» 45,704
51.	Bottelli Maria	» 45,545
52.	Traversa Vincenza	» 45,522
53.	Mantovani Carmen	» 45,500
54.	Gianesini Fedora	» 45,454
55.	Monaco Antonica	» 45,431
56.	Scutari Giuditta	» 45,272
57.	Foroni Vittoria	» 44,909
58.	Lanari Evelina	» 44,636

59. Narcisi Dora	punti	44,454
60. Cocco Marina	»	44,386
61. Cesari Graziella	»	44,227
62. Corallo Maria	»	43,636
63. Mambelli Giuseppina	»	42,454
64. Buscherini Maria Luisa	»	42,181
65. Alterio Adelaide	»	41,909
66. Barbieri Antonietta	»	41,818
67. Ippoliti Modesta	»	41,454
68. Achenza Pietrina	»	41,363
69. Angioi Rosa	»	40,954
70. Gasperini Franca	»	40,727
71. Melis Adelina	»	40,681
72. Congia Teresa	»	40,681
73. Grandi Milena	»	40,000
74. Ferrari Rosina	»	40,000
75. Sanna Anacleta	»	39,727
76. Bucovaz Grazia	»	39,613

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto n. 281 dell'11 marzo 1935, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna », ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 12 febbraio 1955

Il prefetto: CAPPUCCIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il proprio decreto odierno di pari numero, relativo alla approvazione della graduatoria del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia, bandito con decreto prefettizio n. 962 del 15 gennaio 1953;

Vista l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza fatta da ogni candidata risultata idonea;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti risultate idonee sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna indicato:

1) Vandelli Giovanna: Lanusei;
2) Zanetti Gabriella: Nuoro (1ª condotta);
3) Guidi Stella Vanda: Bosa;
4) Gemignani Elda: Posada;
5) Travaini Fedora: Borore;
6) Merlo Maria: Laconi;
7) Bicci Elena: Ilbono;
8) Padovani Alessandra: Orosei;
9) Cani Marinca: consorzio Irgoli-Loculi-Galtelli-Onifai;
10) Pavani Bruna: Escalaplano;
11) Manetti Anna: Mamoiada;
12) Merlo Irene: Orgosolo;
13) Zara Raimonda: Meanasardo;
14) Giovannini Giovanna: Desulo;
15) Maranini Maria Luisa: consorzio Silanus-Lei;
16) Orlandini Rina: Olzai;
17) Nannizzi Maria Vincenza: Tertenia;
18) Garò Amalia: Gadoni;
19) Pattelli Oriele: Oniferi;
20) Pasini Adriana: Ortueri;
21) Vincenzi Vanna: consorzio Suni-Tinnura-Flussio-Sagama;
22) Rossi Gelmina: Osini;
23) Zini Iside: Sarule;
24) Bassi Andreasi Clara: consorzio Seulo-Sadali;
25) Diani Clara: Lodè;
26) Patti Gaetana: consorzio Austis-Teti;
27) Panfili Elisa: consorzio Dualchi-Noragugume;
28) Gazzin Ada: Osidda;
29) Ferrari Regina: consorzio Ovodda-Tiana;
30) Simoni Giulia: Esterzili;
31) Giommetti Giacinta: Lula;
32) Casadio Gaddoni Ornella: Villanovatulo;
33) Moscioni Mafalda: Onanì;
34) Turcato Linda: Urzulei;
35) Vecchi Elena: Talana;
36) Bertocchi Iolanda: Ussassai;
37) Ferrari Nerina: Serri.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna » ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 12 febbraio 1955

Il prefetto: CAPPUCCIO

(1164)

PREFETTURA DI MILANO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti gli atti relativi al concorso per titoli ed esami per nove posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano al 30 novembre 1948;

Considerato che a seguito di rinuncia dei concorrenti idonei aventi diritto, regolarmente interpellati a norma di legge, rimase vacante e disponibile una condotta di riparto del comune di Milano;

Visto il decreto Presidenziale n. 24967 del 29 marzo 1952, col quale veniva assegnato a coprire tale condotta il dott. Nello De Megni, che interpellato a norma di legge aveva fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione, in luogo del dott. Rosario Sileci, il quale era stato ritenuto inidoneo fisicamente a tale incarico dall'Amministrazione civica di Milano;

Vista la lettera n. 4967 del 4 aprile 1952, con cui di tale fatto si dava comunicazione al dott. Rosario Sileci;

Vista la decisione n. 46 del 4 dicembre 1953, con cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) adito dal dott. Sileci, ha accolto il ricorso dell'interessato per difetto di motivazione del provvedimento con cui lo stesso fu considerato non idoneo fisicamente al posto di medico condotto;

Vista la lettera n. 153887/1175/54 del 12 dicembre 1954, con cui il comune di Milano comunica che il dott. Sileci è stato sottoposto a visita medica collegiale, e trovato idoneo alle mansioni da ricoprire;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il decreto Presidenziale n. 24967 del 29 marzo 1952, è revocato a tutti gli effetti.

Il dott. Rosario Sileci è assegnato alla condotta di riparto di Milano, vacante al 30 novembre 1948.

Il sindaco di Milano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 26 febbraio 1955

Il prefetto: LIUTI

(1336)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.